LEGGE REGIONALE N. 8 DEL 14-03-1994 REGIONE UMBRIA

Norme sulla classificazione degli esercizi ricettivi extralberghieri e all' aria aperta.

La legge di riferimento è la n. 8 del 14/03/94 che, all'art. 34, parla di mini aree di sosta definendole come aree che, realizzate da Enti locali e destinate al campeggio itinerante, rurale ed escursionistico, abbiano un massimo di trenta piazzole e svolgano la propria attività integrata anche con altre attività extraturistiche.

ARTICOLO 34

mini aree di sosta

- 1.Sono mini aree di sosta le aree che, realizzate daenti locali e destinate al campeggio itinerante, rurale ed escursionistico, abbiano un massimo di trenta piazzole e svolgano la propria attività integrata anche con altre attività extraturistiche.
- 2. Le mini aree di sosta sono classificate ad << una stella >> ed hanno i requisiti obbligatori di cui alla Tabella allegato E.

A livello di finanziamenti per la loro costruzione, non esiste alcuna normativa regionale e bisogna quindi far riferimento alle singole disposizioni comunali.

Per le integrazioni relative al testo, si rimanda alla legge completa, scaricabile dal sito: http://camera.mac.ancitel.it/lrec/

Per quanto riguarda la legge nazionale di riferimento si rimanda alla **Legge Quadro del Turismo Italiano (L.135 del 29/03/2001).**

All'art. 5, la legge indica la **promozione** – da parte di Comuni ed Imprese – dei **Sistemi Turistici Locali** (S.T.L.) riconosciuti dalle Regioni e sostenuti finanziariamente dalle stesse e dai fondi previsti nella legge per la realizzazione degli interventi infrastrutturali ed intersettoriali. I Sistemi Turistici Locali dovranno caratterizzarsi per un'offerta integrata tra beni culturali-paesaggistici e attrazioni turistiche, compresi i prodotti enogastronomici tipici e dell'artigianato.